

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

Art. 239

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 14/2002)

1. All'articolo 8 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<e dei limiti di spesa prestabiliti>> sono inserite le seguenti: <<privilegiando, ove possibile, un'articolazione in lotti funzionali del lavoro>>;

b) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

<<c bis) l'attuazione della disciplina vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.>>;

c) al comma 9 le parole <<, entro trenta giorni dalla richiesta, dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati.>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).>>.